

STATUTO

NONNA TERESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BONEFRO CB VIA GUGLIELMO
MARCONI 196

Numero REA: CB - 132440

Codice fiscale: 07738000723

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

+	STATUTO	Progr. n. <u>6608</u>
	Articolo 1 - DENOMINAZIONE	All. " A "
1.1	- E' costituita una società cooperativa sociale a capitale variabile e a mutualità prevalente, retta dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, denominata NONNA TERESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	Articolo 2 - SCOPO - OGGETTO	
2.1	- La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente senza fini di speculazioni private, ha quale scopo quello che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire ossia quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e potrà operare anche nei confronti dei terzi. La cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del Codice Civile. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente senza fini di speculazioni private, pertanto: - intende svolgere la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; - intende avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività', delle prestazioni lavorative dei soci; - intende avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci; - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; - è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; - sussiste l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	

dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Pertanto lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa ai fini della legge 8 novembre 1991, n. 381 e della vigente normativa in materia ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi nell'ambito delle attività che costituiscono l'oggetto sociale di seguito indicato;

2.2 - Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita nei capoversi precedenti, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come determinati nel presente statuto, le attività che ne costituiscono l'oggetto sono le seguenti:

- istituire servizi e prestazioni infermieristiche e di assistenza alla persona presso strutture sanitarie, riabilitative ed assistenziali pubbliche, private o attivate direttamente;
- gestione case di riposo per anziani, residenze sanitarie per anziani e case protette per anziani, R.S.A. centri aperti polivalenti con annessi servizi per anziani; case-alloggio, case-famiglia, gruppi-appartamento, centri diurni per soggetti con disagio psichico o dimessi dall'ospedale psichiatrico, case di accogliimento per le donne maltrattate, centri antiviolenza per le donne;
- servizio di home maker;
- organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;
- assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza;
- gestione di asili nido e scuole materne, servizio di doposcuola;
- assistenza ed ogni altra forma d'intervento socio-educativo in direzione dei disadattati psico-sociali, in un'ottica di prevenzione;
- gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;
- gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali con annessi servizi all'utenza;
- gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di ascolto, centri di prima accoglienza, unità di strada, comunità terapeutiche, in un'ottica di prevenzione, di riabilitazione e di reinserimento;
- gestione di servizi di assistenza ai malati terminali;
- gestione di servizi di assistenza, recupero e inserimento

sociale di soggetti svantaggiati e/o portatori di handicap psico-fisici;

- gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato;

- gestione di servizi e attività finalizzate al sostegno, all'assistenza e formazione di profughi ed extracomunitari anche per quanto previsto nei precedenti punti;

- realizzazione e gestione di corsi di formazione. A tal fine potranno essere utilizzati finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;

- istituire o gestire centri di servizi culturali, biblioteche, cineclub, sale teatrali, centri di cultura popolare, librerie ed altre attività comunque inerenti la cultura, lo spettacolo, l'animazione;

- costituire un centro di studi che si occupi di indagini sociologiche, inchieste, sondaggi, ricerche statistiche relative alla comunità locale nonché di quelle limitrofe;

- gestire centri e attrezzature sportive di ogni tipo ai fini della riabilitazione socio sanitaria ed educativa.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il tutto nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari previo ottenimento dei necessari titoli abilitativi previsti dalla legge.

2.3 - La Cooperativa può porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutti gli atti immobiliari e mobiliari e tutte le operazioni bancarie necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

2.4 - La Cooperativa, tra l'altro, può:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in enti cooperativi, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito alla cooperativa, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La cooperativa, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà utilizzare finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma in conformità del D.Lgs. 1

settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

2.5 - La cooperativa può svolgere la propria attività anche con altre cooperative interessate allo stesso scambio mutualistico, nonché con imprese terze.

La Cooperativa potrà svolgere ogni attività affine a quelle sopra elencate e comunque connesse in Italia e all'estero, potrà stipulare convenzioni con enti Pubblici e privati per la prestazione delle attività oggetto dell'attività sociale, nonché concorrere a gare di appalto e procedure competitive per i servizi dalla stessa offerti indetti da Enti pubblici e privati.

2.6 - Per lo svolgimento delle attività di cui sopra la Cooperativa si propone di impiegare nel lavoro i soci della stessa istituendo fra essi, turni di lavoro per l'equa ripartizione di esso; ad esaurimento della mano d'opera dei soci si farà ricorso ai lavoratori disoccupati e bisognosi della categoria. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo in Italia e all'estero. Pertanto la cooperativa potrà anche aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'organo amministrativo.

Articolo 3 - SEDE

3.1 - La Società ha sede nel Comune di Bonefro (CB) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

3.2 - L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato, di istituire filiali, rappresentanze, agenzie e succursali e di sopprimerle, ferma restando la competenza dell'assemblea per il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e per le sedi secondarie.

Articolo 4 - DURATA

4.1 - La durata della Società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta a norma di legge.

Articolo 5 - PATRIMONIO

5.1. - Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale non inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna;

b) dalla riserva legale, formata con la quota degli utili netti annuali di cui all'articolo 2545/quater, primo comma, del Codice Civile, e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi dei soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dagli utili netti annuali a tale scopo destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ove di fatto istituiti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti a norma di legge;

f) dalle riserve indivisibili ai sensi dell'articolo 2545/ter del Codice Civile.

Articolo 6 - DOMICILIAZIONE

6.1 - Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per i loro rapporti con la Società, si intende eletto ove risultante dai libri sociali.

Articolo 7 - SOCI - AMMISSIONE

7.1 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo previsto dalla legge.

7.2 - I requisiti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'articolo 23 D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni e disposizioni in materia.

Ai sensi dell'articolo 2527, secondo comma, del Codice Civile, non possono divenire soci quanti esercitano in proprio attività identiche o affini con quella della Cooperativa, salva autorizzazione della assemblea dei soci.

7.3 - Chiunque intenda diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e codice fiscale; nel caso in cui l'aspirante socio sia un soggetto diverso da persona fisica, dovranno essere indicati i dati identificativi dell'ente e i dati anagrafici del rappresentante legale;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

7.4 - Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'Organo Amministrativo.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato a mezzo raccomandata A.R. e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni dalla ricezione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione; è salvo il ricorso all'assemblea dei soci ai

sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

7.5 - E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società nei limiti della vigente normativa, nonchè l'ammissione di soci in speciali categorie il cui numero non può comunque superare la misura massima stabilita dalla legge, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa:

- (soci volontari, che prestino la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà ed è quindi vietato remunerare la loro attività sotto qualsiasi forma, non instaurandosi con la società alcun rapporto di lavoro).
- Possono essere ammessi soci sovventori, la cui partecipazione resta regolata dalle vigenti norme in materia, e persone fisiche e giuridiche, nei limiti previsti dalla legge, che intendano sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 8 - CONFERIMENTI

8.1 - Il socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo e/o la eventuale tassa di ammissione eventualmente determinati dall'assemblea, su proposta degli amministratori, in sede di approvazione del bilancio.

La quota sociale sottoscritta ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento dei versamenti richiesti.

8.2 - Il valore nominale delle quote e del sovrapprezzo potrà essere coperto mediante conferimento in danaro o di beni in natura e di crediti.

In tal caso, le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

8.3 - I soci sono, inoltre, obbligati:

- a) ad osservare lo statuto, il regolamento interno, se deliberato, e le deliberazioni legalmente prese dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo;
- b) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale secondo le necessità della stessa.

Articolo 9 - RECESSO

9.1 - Oltre che nei casi previsti dalla legge in materia di società cooperativa e in materia di società a responsabilità limitata, questi ultimi in quanto applicabili, hanno diritto

di recedere i soci che:

- a) abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non siano più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

9.2 - Spetta all'Organo Amministrativo accertare l'esistenza dei presupposti del recesso e provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 del Codice Civile.

Articolo 10 - ESCLUSIONE

10.1 - Il socio può essere escluso, oltre che nei casi indicati dagli articoli 2531 e 2533 del Codice Civile, quando:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;
- c) svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
- d) non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti.

10.2 - Il socio moroso deve essere invitato dall'Organo Amministrativo, a mezzo lettera raccomandata A.R., a eseguire i conferimenti.

Trascorsi trenta giorni dall'intimazione senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, lo stesso sarà escluso dalla Società.

10.3 - In ogni caso, l'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo.

Articolo 11 - MORTE DEL SOCIO

11.1 - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 2535 del Codice Civile.

11.2 - Tuttavia, gli eredi che siano provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare in luogo del socio deceduto.

Nel caso in cui la quota non sia divisibile fra gli eredi, questi nominano un rappresentante comune che rappresenta gli eredi in tutti i loro rapporti con la Società e ne danno comunicazione per iscritto all'Organo Amministrativo.

Articolo 12 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

12.1 - Il socio receduto o escluso, e gli eredi del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla Società o non vogliano subentrare al socio defunto), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate per capitale e sovrapprezzo, qualora quest'ultimo sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

12.2 - La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata A.R. e, nel termine di centottanta giorni dalla

approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi al pagamento.

Articolo 13 - CESSIONE DELLA QUOTA

13.1 - Fatta eccezione per le quote dei soci sovventori, le quote sociali non possono essere cedute a terzi con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

13.2 - Il trasferimento della quota avverrà nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 2530 del Codice Civile.

13.3 - Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Inoltre, se nello stesso termine si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti della somma ricevuta per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

Articolo 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Articolo 15 - REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

15.1 - L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Articolo 16 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

16.1 - Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

16.2 - La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

16.3 - Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

16.4 - Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 del Codice Civile in quanto compatibile.

Articolo 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, e può anche eleggere, ove lo creda

opportuno, un Vice Presidente ed un Segretario, anche estraneo.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

17.2 - Le decisioni del Consiglio, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

17.3 - La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

17.4 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, non computandosi le astensioni.

17.5 - Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 18 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 - In caso di richiesta di un Amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

18.2 - In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.3 - La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.4 - Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

18.5 - Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e i Sindaci effettivi, se nominati.

18.6 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

18.7 - Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

18.8 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed in particolare sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, escluse soltanto quelle che dalla legge o dal presente Statuto sono riservate in modo tassativo all'assemblea.

L'Organo Amministrativo ha, tra le altre, la facoltà di effettuare qualsiasi operazione per accedere a finanziamenti e crediti consentiti da leggi speciali a breve, medio e lungo termine; di disporre le aperture di conto corrente di ogni genere con possibilità di prelevamenti da detti conti anche mediante emissione di assegni - anche allo scoperto nei limiti del fido consentito; di provvedere al rilascio di pagherò diretti, cambiali tratte; alla girata di cambiali, assegni e vaglia cambiari allo sconto ed all'incasso; alla richiesta di apertura di credito in conto corrente e di credito in genere, anticipazioni su titoli, effetti e/o documenti; acquistare, vendere, permutare mobili ed immobili; assumere obbligazioni, anche cambiarie, e mutui ipotecari;

assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti dell'articolo 2 del presente Statuto; consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario; rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico e privato; transigere e compromettere. Potrà compiere operazioni di qualunque genere presso Banche e Istituti di Credito. Inoltre, potrà deliberare sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della Cooperativa, fissandone, nei limiti stabiliti dalla legge, retribuzioni e mansioni, e predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali e agli investimenti.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.

L'Organo Amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle associazioni di categoria, a organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, e, ove ricorrano i presupposti di legge, all'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente; inoltre, potrà deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili e a consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto.

19.2 - Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti degli articoli 2381 e 2544 del Codice Civile.

19.3 - Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 20 - RAPPRESENTANZA

20.1 - La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del primo, o agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega; gli stessi sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, hanno, inoltre, facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

20.2 - La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 21 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

21.1 - Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza. Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 22 - ORGANO DI CONTROLLO

22.1 - Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2543, primo comma, del Codice Civile, i soci devono obbligatoriamente nominare un collegio sindacale.

Articolo 23 - COMPOSIZIONE E DURATA

23.1 - Il Collegio Sindacale, quando nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti aventi i requisiti di legge.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui alla legge il funzionamento del Collegio Sindacale resta regolato dalla legge e dalla normativa applicabile in materia.

La revisione legale dei conti resta regolata dalla legge.

Articolo 24 - COMPENSI DEI SINDACI

24.1 - Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 25 - DECISIONI DEI SOCI

25.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori, ovvero un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

25.2 - In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 26 - DIRITTO DI VOTO

26.1 - Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

26.2 - Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ai soci persone giuridiche e ai soci sovventori è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti.

In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

26.3 - I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 27 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER
ISCRITTO

27.1 - Salvo quanto previsto al successivo articolo le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

27.2 - La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

27.3 - Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 28 - ASSEMBLEA

28.1 - Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 25, lettere a), d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

28.2 - L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

28.3 - L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la

prima convocazione.

28.4 - Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, questi ultimi se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e/o i Sindaci, questi ultimi se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati degli argomenti all'ordine del giorno della riunione e di non opporsi alla trattazione.

Articolo 29 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

29.1 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questo, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

29.2 - Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

29.3 - L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

29.4 - Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per

esteso la deliberazione proposta.

Articolo 30 - DELEGHE

30.1 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti fino al terzo grado e dagli affini fino al secondo grado, che collaborino all'impresa.

30.2 - Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

30.3 - E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno, purchè specificato.

30.4 - La rappresentanza non può essere conferita nè agli Amministratori, nè ai Sindaci, ove nominati, nè ai dipendenti della società.

Articolo 31 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

31.1 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio.

31.2 - Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

31.3 - Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 32 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

32.1 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta.

32.2 - Nei casi previsti dal precedente articolo 25, lettere d), e) ed f), è comunque richiesto il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai soci.

32.3 - Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai soci.

32.4 - Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

32.5 - Nei casi in cui per legge o in virtù del presente

Statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, terzo comma, del Codice Civile.

Articolo 33 - BILANCIO ED UTILI

33.1 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

33.2 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio e nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, ovvero nella nota integrativa, se è redatto il bilancio in forma abbreviata a norma dell'articolo 2435/bis del Codice Civile, indica specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico della Società e illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Inoltre, l'Organo Amministrativo e i Sindaci, se nominati, documentano nella nota integrativa le condizioni di prevalenza mutualistica, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'articolo 2513 del Codice Civile.

33.3 - L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ma, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, entro centottanta giorni; in questi ultimi casi l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dal citato articolo 2428 del Codice Civile, ovvero nella nota integrativa se è redatto il bilancio in forma abbreviata a norma del citato articolo 2435/bis del Codice Civile, le ragioni della dilazione.

33.4 - Ai sensi dell'articolo 2545/sexies del Codice Civile, spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, fissare i ristorni da riconoscere ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici forniti dagli stessi ed evidenziati separatamente nel bilancio, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

33.5 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali destinando:

- a) non meno del trenta per cento alla riserva legale;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni.

In difetto di adesione della Cooperativa a tali associazioni, il versamento sarà effettuato a favore del Ministero del

Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge 59/92 e comunque secondo la vigente normativa in materia;

c) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e, in ogni caso, non superiore alla percentuale massima prevista dall'articolo 2514, primo comma, lettera a), del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici, ragguagliato al capitale effettivamente versato.

In ogni caso, il dividendo potrà essere distribuito ai soci solo ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 2545/quinquies, secondo comma, del Codice Civile;

d) alla distribuzione agli eventuali soci sovventori di un dividendo maggiorato in misura non superiore al due per cento rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria o al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

f) ciò che resta a fini mutualistici.

33.6 - Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della Società che al suo scioglimento; alle riserve vengono, pertanto, riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 34 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

34.1 - La cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 del Codice Civile, nonché per la perdita del capitale sociale.

34.2 - In tali casi, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

34.3 - L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo di Liquidazione.

Le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

34.4 - In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto, ai sensi dell'articolo 2514, lettera d), del Codice Civile, ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai sensi della legge 59/92 e successive modificazioni. In difetto di adesione della Cooperativa a tali associazioni, il versamento sarà effettuato a favore del Ministero del Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge 59/92 e comunque secondo la vigente normativa in materia.

Articolo 35 - DISPOSIZIONI GENERALI

35.1 - I rapporti tra la Società e i soci potranno essere disciplinati da un regolamento che determini i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Società e i soci.

35.2 - Detti regolamenti saranno predisposti dall'Organo Amministrativo e approvati dall'assemblea con la maggioranza prevista dal precedente articolo 32.2.

35.3 - Nei confronti del personale dipendente vigono i regolamenti ed i contratti stipulati in materia collettiva applicabili per le rispettive categorie.

Articolo 36 - PRINCIPI DI MUTUALITA'

36.1 - I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Nello svolgimento dell'attività mutualistica la Società deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Articolo 37 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

37.1 - Ai fini fiscali la società è ONLUS di diritto, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Restano sempre salve le disposizioni di legge inderogabili.

f.to: SPINELLI Giuseppe, Nicola Pilla notaio.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Campobasso in data 11 novembre 2022, al n. 4147, serie 1T.